

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1332

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E DELLE PARTECIPAZIONI STATALI *AD INTERIM*

(GUARINO)

E DAL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1992, n. 340,
concernente soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento
industria manifatturiera - EFIM

Presentato il 18 luglio 1992

ONOREVOLI DEPUTATI! — La situazione finanziaria dell'EFIM, onerato di debiti verso banche italiane ed estere, rende necessario un immediato intervento pubblico.

Ragioni di politica industriale, emerse in numerosi studi tecnici definiti nel recente passato, concorrono a giustificare l'urgente iniziativa e ne suggeriscono le essenziali caratteristiche.

La soluzione apparsa preferibile è la soppressione dell'ente, con la messa in

liquidazione degli organi e la contestuale nomina di un commissario e di un collegio sindacale con i poteri previsti dal codice civile.

Al commissario, per l'attuazione del piano da lui stesso predisposto, verrà attribuito il potere di determinare le operazioni di trasferimento delle società e aziende sane e di liquidazione di quelle non risanabili; potrà avvalersi altresì di società specializzate per la valutazione delle aziende da trasferire.

In particolare, l'articolo 2 prevede che, anche prima dell'approvazione ministeriale del programma complessivo della liquidazione, il commissario potrà essere autorizzato ad alienare aziende, rami di aziende, beni mobili e immobili, cespiti attivi e passivi; si prevede un termine ordinatorio di due anni per l'attuazione del programma. Il commissario può promuovere accordi per la liquidazione volontaria delle posizioni creditorie, che viene incentivata con la attribuzione al commissario del potere di dar corso — in tali ipotesi — al pagamento dei crediti senza che la sospensione dei pagamenti, disposta in via generale per due anni dall'articolo 5, debba operare per tutta la sua durata.

Le operazioni compiute dal commissario per l'attuazione del programma e, più in generale, delle disposizioni contenute nel provvedimento, sono esenti da imposte e tasse.

All'articolo 4 si prevede il sistema di pagamento dei creditori, tale da assicurare comunque la copertura del debito in conto capitale. A tali fini, il pagamento è effettuato mediante la consegna ai creditori di titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti, su indicazione e richiesta del commissario. Si prevede altresì che i creditori assistiti da garanzie o privilegi debbano rinunziarvi per poter ottenere detto pagamento in forma più rapida.

Per le spese urgenti della gestione corrente, il commissario potrà ricorrere ad

anticipazioni bancarie nel limite fissato dal Ministro del tesoro.

L'articolo 5 reca le disposizioni che consentono di rafforzare l'opera del Commissario, disincentivando le azioni individuali dei creditori ed anzi escludendone la praticabilità, con norme analoghe a quelle di divieto delle esecuzioni individuali o delle domande di vendita o assegnazione forzata già previste nella legge fallimentare in caso di concordato preventivo.

La sospensione biennale dei pagamenti — che il commissario può ridurre di un periodo non superiore a diciotto mesi — non si applica ai prestiti obbligazionari dell'EFIM con onere a carico dello Stato previsti dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e dal decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dalla legge 20 dicembre 1985, n. 749, nonché ai prestiti della Banca europea per gli investimenti di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730.

L'articolo 6 prevede infine che il Ministro del tesoro presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del provvedimento; detta norma si collega a quanto stabilito all'articolo 3, comma 4, secondo cui il commissario informa semestralmente i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro sullo stato di attuazione del programma di intervento.

Il presente decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

Articolo 1. — Prevede la nomina, con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, del commissario liquidatore dell'EFIM e del collegio sindacale, composto da tre membri. La determinazione dei relativi compensi viene demandata al medesimo decreto e gli oneri connessi posti a carico della gestione liquidatoria.

Articolo 3. — Prevede che, per lo svolgimento dei propri compiti, il commissario possa avvalersi, fino al limite massimo di quindici unità, di personale messo a disposizione da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici anche economici. Lo stesso commissario potrà anche avvalersi della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere. Il relativo onere, di cui non è possibile prevedere, al momento, una quantificazione, viene posto a carico della gestione liquidatoria.

Articolo 4. — Autorizza la Cassa depositi e prestiti ad emettere nell'anno 1993 obbligazioni fino a 4.000 miliardi di lire per far fronte alle necessità di copertura dell'indebitamento scaduto e da scadere verso aziende ed istituti di credito e verso creditori ad essi assimilabili.

Tenuto conto che le condizioni di scadenza ed il tasso di interesse verranno determinati dal Ministro del tesoro in misura da consentire comunque la copertura del debito in conto capitale, il relativo onere è stato valutato in lire 720 miliardi a decorrere dal 1994.

Tale onere per capitale ed interessi è stato calcolato al tasso del 18 per cento annuo con decorrenza dall'anno successivo alla emissione delle obbligazioni.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 luglio 1992, n. 340, concernente soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera — EFIM.

Decreto-legge 18 luglio 1992, n. 340, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 18 luglio 1992.

Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure radicali nei confronti dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, in relazione alla grave situazione debitoria dell'Ente con istituti di credito italiani ed esteri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, *ad interim*, delle partecipazioni statali e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le modalità in esso stabilite, l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera — EFIM è soppresso e posto in liquidazione e i suoi organi statutari sono sciolti.

2. Con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale composto da tre membri, a cui sono attribuiti i poteri previsti dal codice civile. Con lo stesso decreto sono determinati i rispettivi compensi, che fanno carico alla gestione liquidatoria.

ARTICOLO 2.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso l'Ente soppresso, nonché gli amministratori e i collegi sindacali delle società controllate, individuate a norma dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, consegnano al commissario liquidatore lo stato

patrimoniale, il conto economico e il bilancio consolidato e i bilanci delle singole società da essi sottoscritti.

2. Non oltre sessanta giorni dalla consegna, il commissario liquidatore presenta al Ministro del tesoro un programma diretto:

a) al trasferimento a terzi, anche in temporanea gestione fiduciaria, delle società, ovvero degli stabilimenti, aziende o parti di aziende sani o risanabili;

b) alla liquidazione delle società, aziende, rami o parti di aziende non risanabili, nonché beni mobili e immobili, cespiti attivi o passivi;

c) a definire il fabbisogno finanziario occorrente, detratti i prevedibili introiti dei trasferimenti, per la liquidazione dei rapporti attivi e passivi dell'Ente soppresso e delle società non trasferite.

3. Alla valutazione delle società, aziende o beni da trasferire provvedono primarie società specializzate, nazionali o estere, designate con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali società formulano altresì al commissario proposte in ordine ai trasferimenti o alla liquidazione.

ARTICOLO 3.

1. Il programma di cui al comma 2 dell'articolo 2 è approvato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il commissario, per specifiche ragioni di opportunità o urgenza e con l'autorizzazione del Ministro del tesoro, ha facoltà di alienare aziende, rami di aziende, beni mobili e immobili, cespiti attivi e passivi anche prima della approvazione del programma, previa comunque valutazione da parte delle società di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Il commissario liquidatore provvede alla attuazione del programma entro due anni dalla data della approvazione ministeriale.

3. Il commissario informa, con relazioni semestrali, i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro sullo stato di attuazione del programma.

4. Il commissario provvede altresì alla gestione corrente dell'ente soppresso con tutti i poteri già spettanti ai disciolti organi statutari, con facoltà di delega; promuove accordi per la liquidazione volontaria delle posizioni creditorie e per i pagamenti, avvalendosi anche delle società di cui al comma 3 dell'articolo 2; può inoltre revocare e sostituire anche in parte gli amministratori delle società ed enti del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali e le operazioni di trasferimento o di liquidazione che si rendono necessarie. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per il periodo di durata residua del mandato e comunque per un massimo di sei mesi.

5. Il commissario può richiedere alle società ed enti del gruppo i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.

6. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario è autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di 15 unità di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua richiesta da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici anche economici; può avvalersi inoltre della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere. I relativi oneri fanno carico alla gestione liquidatoria.

7. Le operazioni poste in essere dal commissario in attuazione del presente decreto sono esenti da imposte e tasse.

ARTICOLO 4.

1. Per far fronte alle urgenti necessità di copertura dell'indebitamento scaduto e da scadere verso aziende ed istituti di credito e verso creditori ad essi assimilabili, nell'anno 1993 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni, sino a lire 4.000 miliardi, alle condizioni di scadenza e di tasso di interesse determinate dal Ministro del tesoro, in misura da consentire comunque la copertura del debito in conto capitale.

2. I titoli potranno essere denominati in lire o in ECU rispettivamente per i rapporti regolati in lire o in valuta.

3. Il commissario ha facoltà di soddisfare i diritti dei soggetti creditori con i titoli di cui al comma 1 a condizione che tali soggetti dichiarino per iscritto di rinunciare ad ogni forma di garanzia o privilegio, nonché alla corresponsione di interessi ed oneri accessori maturati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tal fine, il commissario richiede alla Cassa depositi e prestiti di consegnare direttamente i titoli emessi ai creditori.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 720 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando la proiezione per l'anno 1994 dell'accantonamento: « Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro ».

5. Per far fronte alle più urgenti necessità di amministrazione dell'Ente soppresso e per sopperire alle necessità inerenti la produzione e l'occupazione delle società già inquadrare nel gruppo, il commissario è autorizzato a ricorrere ad anticipazioni bancarie entro il limite massimo che sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizioni non più sfavorevoli del tasso praticato dalle banche alla migliore clientela.

ARTICOLO 5.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi, per la durata di due anni, i pagamenti dei debiti del

soppresso EFIM e delle società controllate ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Su proposta del commissario, il Ministro del tesoro può disporre con proprio decreto, anche limitatamente a singole società, la riduzione della sospensione di un periodo non superiore a diciotto mesi.

2. Le disposizioni del comma 1 non sono applicabili ai prestiti obbligazionari di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, al decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dalla legge 20 dicembre 1985, n. 749, nonché ai prestiti BEI di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730.

3. Fino alla chiusura delle operazioni di liquidazione i creditori per titolo o causa anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive o concorsuali sul patrimonio dell'ente o delle società del gruppo, né chiedere vendite o assegnazioni di cui agli articoli 2796 e seguenti e all'articolo 2808 del codice civile.

ARTICOLO 6.

1. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1992.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle partecipazioni statali*

BARUCCI, *Ministro del tesoro.*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI.